

PER UNA RILETTURA DELLA FUNZIONE ASSISTENZIALE
DELL'ASSEGNO DIVORZILE

*A NEW PERSPECTIVE ON ASSISTANCE IN ALIMONY AFTER
DIVORCE*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 17 bis, diciembre 2022, ISSN: 2386-4567, pp 330-355



Giulia TRAVAN

ARTÍCULO RECIBIDO: 14 de octubre de 2022

ARTÍCULO APROBADO: 5 de diciembre de 2022

RESUMEN: Da ormai cinque anni la tematica dell'assegno divorzile è al centro del dibattito dottrinale e giurisprudenziale italiano. Tra i profili densi di criticità, si manifesta la necessità di fornire una nuova perimetrazione alla funzione assistenziale, che non si può più ritenere a fondamento di ogni assegno divorzile. L'assistenza familiare, invero, si differenzia a seconda del suo manifestarsi nella fisiologia o nella patologia del rapporto e vede importanti interferenze tra erogazioni da parte di soggetti pubblici e da parte di soggetti privati. Il giurista deve quindi interrogarsi su tali profili alla luce dei cambiamenti della società e dell'eterogeneità delle realtà familiari.

PALABRAS CLAVE: Assegno divorzile; funzione assistenziale; assistenza familiare; assistenza pubblica e privata.

ABSTRACT: *The subject of alimony after divorce has been at the core of the Italian legal debate for the last five years. One of the most critical aspects concerns the area of assistance, which cannot always be considered the basis for alimony. Family assistance, indeed, differs according to whether it manifests either in the physiology or in the pathology of the relationship. Moreover, there are significant overlaps between public and private assistance. Therefore, these critical aspects require further clarification, especially in the light of modern society and of diverse family dynamics.*

KEY WORDS: *Alimony after divorce; family assistance; public and private assistance.*

SUMARIO.- I. L'ASSISTENZA NEL DIRITTO CIVILE.- II. IL TRAVAGLIATO PERCORSO DELLA FUNZIONE ASSISTENZIALE DELL'ASSEGNO DIVORZILE.- I. Le origini del divorzio e la Sent. Sez. Un. n. 1194/1974.- 2. La modifica, nel 1987, dell'art. 5 l. n. 898/1970: uno sguardo ai lavori preparatori.- 3. Adeguatezza dei mezzi e tenore di vita: l'approdo alla sent. Sez. Un. n. 11490/1990.- 4. Il ritorno alla natura composita e la rivincita della funzione compensativa in Sez. Un. n. 18287/2018.- III. LA FUNZIONE ASSISTENZIALE OGGI.- IV. NUOVE RELAZIONI E ASSISTENZA FAMILIARE: UN RITORNO DALLA PATOLOGIA ALLA FISIOLOGIA.- V. ASSEGNO CON FUNZIONE ASSISTENZIALE E ALIMENTI; INTERFERENZE CON L'ASSISTENZA DI STAMPO PUBBLICISTICO.- VI. LA SOPRAVVENIENZA DELLO STATO DI BISOGNO DOPO IL DIVORZIO.

I. L'ASSISTENZA NEL DIRITTO CIVILE.

Il termine "assistenza" evoca tutta la dimensione dell'aiuto, che configura l'essenza del significato transitivo del verbo "assistere". Quest'ultimo, nelle sue diverse accezioni, esprime una forte dicotomia, che emerge già da un punto di vista etimologico. Il "fermarsi vicino, appresso", con cui la voce latina "*ad-sisto*" letteralmente si può tradurre, può infatti manifestarsi in due diverse modalità, tra loro potenzialmente antitetiche: si può "assistere", in senso intransitivo, "a qualcosa" – a una lezione, a un atto, a un incidente, a una rappresentazione – anche in modo del tutto indifferente distaccato, senza prendervi parte nemmeno da un punto di vista emotivo; viceversa, si può assistere "qualcuno" – una persona, un malato, un anziano, un cliente – standogli accanto, soccorrendolo, offrendogli il proprio sostegno o la propria collaborazione. È proprio in questa seconda prospettiva che si presenta l'assistenza, quale espressione del principio di solidarietà e di tutela dell'individuo.

Nella dimensione del diritto, i profili assistenziali si riscontrano in diversi settori, riconducibili sia all'ambito pubblicistico sia a quello privatistico. A titolo esemplificativo, si pensi all'assistenza sociale (art. 38 Cost.; l. n. 328/2000); all'assistenza agli anziani e alle persone diversamente abili (l. n. 104/1992); ai cittadini e ai lavoratori (ancora art. 38 Cost.); all'assistenza sanitaria (l. n. 1978, n. 833) e, nella materia del diritto di famiglia in senso stretto, agli obblighi di assistenza morale e materiale tra coniugi (art. 143 c.c. e art. 570 c.p.) e da parte dei genitori nei confronti dei figli (art. 315 bis c.c. e art. 570 c.p.); all'obbligazione alimentare (art. 438 c.c.); agli assegni della crisi matrimoniale (art. 156 c.c. e art. 5 l. div., con le precisazioni che si diranno).

In seguito alla crisi pandemica, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha posto un ulteriore accento all'assistenza e alla tutela della persona, soprattutto di

• Giulia Travan

Assegnista di ricerca e dottoranda presso Università Ca' Foscari di Venezia. E-mail: Giulia.travan@unive.it

quella che si trovi in condizione di vulnerabilità e di fragilità sociale o economica¹. Interessante per il tema che ci occupa è la peculiare attenzione dedicata alla disparità della condizione lavorativa femminile rispetto a quella maschile, con un “tasso di inattività delle donne *attribuibile a responsabilità di assistenza* (...) in continua crescita dal 2010 (35,7 per cento contro il 31,8 per cento della media UE), *complice anche la mancanza di servizi di assistenza adeguati e paritari*”². Nello specifico, la Missione 6³ del Piano si propone così di rafforzare i servizi di prossimità e di supporto all'assistenza domiciliare, in modo da contribuire a ridurre l'onere delle attività di cura, fornite in famiglia prevalentemente dalla donna⁴.

Già nell'individuazione di tali ipotesi, è possibile enucleare gli elementi che caratterizzano l'assistenza in senso giuridico e le problematiche ad essa sottese. Un soggetto pubblico o privato eroga una prestazione assistenziale – e rientriamo quindi nel significato transitivo del verbo “assistere” – nei confronti di una persona che si trovi in condizioni di debolezza e/o fragilità. Il contesto, pertanto, è di tipo relazionale e vede una condizione di debolezza dell'assistito, al quale si vuole garantire una tutela effettiva dei diritti inviolabili, con una evidente connessione con il dettato dell'art. 2 Cost.⁵. La prestazione può esprimersi o in una misura economica o nella cura diretta del beneficiario, con delle importanti interferenze tra l'assistenza fornita dai singoli e quella proveniente dallo Stato. Ci si dovrà, pertanto, interrogare altresì sulla sussidiarietà tra le diverse forme assistenziali, con un'attenzione ai vantaggi e ai rischi che ne possano derivare.

Proprio la famiglia, nella sua essenza, è il luogo privilegiato in cui si esprimono la cura e il migliore sviluppo della persona⁶. All'interno di essa, infatti, si manifesta una delle più importanti forme di assistenza, ossia l'assistenza familiare, che può essere considerata sotto diversi punti di vista.

I. Il primo guarda ai soggetti che erogano e che ricevono la prestazione.

Quanto al lato “attivo”, si realizza una rilevante commistione tra le forme di assistenza pubblica e di assistenza privata, che vanno ad incidere su una stessa situazione di bisogno. Ciò nonostante, il fondamento e le finalità dell'aiuto sono differenti⁷: l'assistenza pubblica trova la sua ragione nella solidarietà sociale dello

1 Si vedano, in particolare, i molteplici richiami nel PNRR all'assistenza sanitaria, all'infanzia, agli anziani, ai familiari, all'assistenza sociale e domiciliare.

2 PNRR, p. 38; come sottolineato anche nella Relazione per Paese del 2020 relativa all'Italia, redatta dalla Commissione europea.

3 Dedicata alla salute.

4 PNRR, p. 40.

5 CAFERRA, V. M.: *Famiglia e assistenza, Il diritto della famiglia nel sistema della sicurezza sociale*, Zanichelli, Bologna, 1996, p. 13.

6 CAFERRA, V. M.: *Famiglia e assistenza*, cit., p. 20.

7 CAFERRA, V. M.: *Famiglia e assistenza*, cit., p. 12.

Stato⁸, che ha come destinataria la generalità dei cittadini e tende a realizzare l'uguaglianza sostanziale e l'effettivo esercizio delle libertà fondamentali; l'assistenza familiare in senso stretto, di converso, si fonda sulla solidarietà interna alla famiglia, è diretta verso i suoi stessi componenti e ha come obiettivo il migliore sviluppo della comunità domestica⁹. Proprio per tali ragioni, tradizionalmente, l'intervento pubblicistico non è in grado di sostituirsi a quello "speciale" "della famiglia per la famiglia", ma si pone solo quale strumento sussidiario e di ausilio¹⁰.

Tuttavia, come spesso accade nella materia del diritto di famiglia, i cambiamenti della società e delle formazioni familiari¹¹ incidono sugli istituti e, per quanto di interesse in questa sede, anche sulle interferenze tra assistenza pubblica e privata. Mentre a fronte del paradigma della famiglia "allargata" l'assistenza "dall'interno" e a favore dei componenti era di gran lunga più frequente, oggi si registra un'inversione di tendenza, anche in ragione dell' "affrancamento" della famiglia nucleare. Quest'ultima, costituita da un minor numero di persone, non solo vede una duplice¹² riduzione dei soggetti capaci di rispondere a uno stato di bisogno, ma, altresì, spesso è precaria e si scioglie. L'allentamento dei vincoli familiari da un lato e l'affermarsi della sicurezza sociale dall'altro¹³, come si avrà modo di evidenziare, determinano così un'incidenza dell'assistenza statale più rilevante, soprattutto nelle situazioni di patologia del rapporto tra i coniugi.

Quanto al lato "passivo", anche nell'assistenza familiare la principale caratteristica si ravvisa nella situazione di difficoltà sociale o economica del beneficiario, spesso riconducibile a uno stato di bisogno a cui non si riesce a far fronte autonomamente. L'aiuto si indirizza, nella maggior parte dei casi, nei confronti delle persone più deboli, tradizionalmente i figli, la donna o l'anziano.

Il secondo punto di vista, invece, riguarda nello specifico il legame di coppia e si concentra sulla fase in cui esso si trova. Invero, la relazione affettiva – coniugale o di convivenza stabile – vede un'assistenza che si realizza in modo differente a seconda che la prestazione intervenga nella fisiologia o nella patologia del rapporto¹⁴.

8 Sul diritto all'assistenza, si veda anche ALBANESE, A. S.: *Diritto all'assistenza e servizi sociali: intervento pubblico e attività dei privati*, Giuffrè, Milano, 2007; MAZZIOTTI DI CELSO, M.: voce "Assistenza (profili costituzionali)", in *Enc. dir.*, vol. III, Giuffrè, Milano, 1958.

9 CAFERRA, V. M.: *Famiglia e assistenza*, cit., pp. 12 ss.

10 CAFERRA, V. M.: *Famiglia e assistenza*, cit., p. 12.

11 Sul mutamento dei paradigmi familiari, ex multis SESTA, M.: "Famiglia e figli in Europa: i nuovi paradigmi", *Fam. e dir.*, 2019, n. 11, pp. 1049 ss.

12 Si passa, infatti, dalla centralità della famiglia allargata a quella della famiglia nucleare, che risulta altresì composta da un numero inferiore di componenti.

13 BIANCA C. M.: *Diritto civile. 2.1: La famiglia*, Giuffrè, Milano, p. 527.

14 Al cessare della relazione coniugale, i profili di assistenza familiare si possono manifestare negli istituti dell'assegno di separazione, dell'assegno di divorzio e dell'assegno attribuito a favore dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Per un'analisi più approfondita, si consenta di rinviare a

Proprio sul momento della cessazione del vincolo matrimoniale intendiamo soffermarci, sulla funzione assistenziale dell'assegno divorzile e sulla misura della solidarietà e dell'assistenza che oggi residuano al termine della relazione.

II. IL TRAVAGLIATO PERCORSO DELLA FUNZIONE ASSISTENZIALE DELL'ASSEGNO DIVORZILE.

Sin dall'entrata in vigore della l. n. 898/1970, la natura dell'assegno di divorzio è controversa¹⁵. L'evoluzione del dibattito si snoda attraverso molteplici interventi della Corte di cassazione a Sezioni Unite, con delle pronunce che vanno a scandire, quasi come i rintocchi di un campanile, i mutamenti della famiglia nel tempo. In una materia in cui la disciplina di diritto sostanziale è rimasta pressoché immutata da più di trent'anni¹⁶, è proprio la giurisprudenza ad essere chiamata a fornire una tutela effettiva alle differenti e peculiari situazioni concrete che si presentano in sede di merito, con un'interpretazione delle norme che riesca ad essere aderente alle evoluzioni della realtà sociale.

Il percorso, strutturato in tre principali passaggi giurisprudenziali, a cui si aggiunge uno legislativo, è noto, ma risulta utile ricapitolarlo brevemente, così da concentrare l'attenzione sulla funzione assistenziale dell'assegno divorzile e sulla sua perimetrazione.

I. Le origini del divorzio e la sent. Sez. Un. n. 1194/1974.

La prima fase, il cui inizio si fa coincidere con la promulgazione della l. n. 898/1970, era caratterizzata da una società patriarcale, in cui i rapporti familiari si basavano sull'autorità ed erano riconosciuti solo se formalizzati nel vincolo matrimoniale¹⁷. Il marito era il capo della famiglia e aveva il dovere di proteggere

TRAVAN, G.: "Irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità degli assegni della crisi: parola alle sezioni unite", *Giurisprudenza italiana*, 2022, n. 4, pp. 818 ss.

15 Per le tesi sulla natura giuridica dell'assegno divorzile nei primi anni dopo l'emanazione della l. 1 dicembre 1970, n. 898, si rinvia a VINCENZI AMATO, D.: "I rapporti patrimoniali", in A.A.V.V.: *Commentario sul divorzio* (a cura di RESCIGNO P.), Giuffrè, Milano, 1980, spec. pp. 313 ss.

16 Si fa riferimento soprattutto all'art. 5, comma sesto, l. div., modificato con l. 6 marzo 1987, n. 74.

17 Quanto alla relazione di coppia, ad esempio, non era riconosciuta alcuna tutela giuridica alla convivenza. Dopo la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale del concubinato (art. 560 c.p., da parte di C. cost., 3 dicembre 1969, n. 147), soltanto a partire dalla fine degli anni Ottanta si passò a una mera tolleranza della convivenza *more uxorio*, che cominciò ad essere considerata una formazione sociale in cui si esprime la personalità dell'individuo, valorizzandone stabilità e condivisione di un modello di vita (*ex multis* C. cost., 18 novembre 1986, n. 237; C. cost., 18 gennaio 1996, n. 8; C. cost., 27 marzo 2009, n. 86; C. cost., 8 maggio 2009, n. 140; C. cost., 14 gennaio 2010, n. 7), preferendo al termine "convivenza" quello di "famiglia", seppur di fatto. Una regolamentazione legislativa è stata introdotta solo con la l. 20 maggio 2016, n. 76. Quanto ai figli, prima della riforma introdotta con la l. 19 maggio 1975, n. 151, netta era la distinzione dei figli matrimoniali rispetto a quelli illegittimi, divenuti poi "naturali", per i quali si ammise, con effetti limitati, il riconoscimento. Una completa equiparazione, come è noto, si raggiunse solo con la riforma introdotta con la l. 10 dicembre 2012, n. 219. Inoltre, significativo il passaggio dalla "patria potestà", alla "potestà genitoriale" (con la riforma del 1975), alla "responsabilità genitoriale" (con il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154).

la moglie, che era soggetta alla sua "potestà"¹⁸. Al pari del minore, la donna aveva lo stesso domicilio del marito¹⁹ ed era obbligata ad accompagnarlo dovunque egli ritenesse opportuno fissare la sua residenza²⁰. La figura femminile si occupava prevalentemente della cura della casa e dei figli e non esercitava un'attività lavorativa nel senso proprio del termine²¹. Secondo le statistiche dell'Istat del 1970, su un campione di 27.067 donne, ben 21.835 venivano indicate come "non forze di lavoro", con una percentuale superiore all'80%²².

In quegli anni, all'assegno divorzile si attribuiva natura composita: assistenziale, compensativa e risarcitoria, a seconda dell'operatività dei criteri di cui all'art. 5, comma quarto, l. div.²³. In particolare, si sarebbe configurata quale "assistenziale in senso lato, con riferimento al criterio che fa leva sulle condizioni economiche dei coniugi; risarcitoria in senso ampio, con riguardo al criterio che concerne le ragioni della decisione; compensativa, per quanto attiene al criterio del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi"²⁴.

La funzione assistenziale era dunque strettamente connessa alle condizioni economiche dei coniugi ed era volta a garantire a quello meno abbiente la possibilità di ricostruirsi una nuova vita di relazione (in primo luogo) e, solo "eventualmente"²⁵, di dedicarsi a un'attività lavorativa per raggiungere l'autosufficienza economica. Già

18 Secondo la versione originaria dell'art. 144 c.c., modificato solo con la l. 19 maggio 1975, n. 151. Sulle evoluzioni del diritto di famiglia, si segnala il fascicolo n. 11 dell'anno 2015 della Rivista *Famiglia e diritto (1975-2015. Famiglia e Diritto: quarant'anni di trasformazioni)*.

19 Secondo la versione originaria dell'art. 144 c.c., modificato solo con la l. 19 maggio 1975, n. 151.

20 Ancora secondo la versione originaria dell'art. 144 c.c.

21 Sul tema del lavoro domestico della donna, MARELLA, M. R.: "Il diritto delle relazioni familiari fra stratificazioni e 'resistenze'. Il lavoro domestico e la specialità del diritto di famiglia", *Riv. crit. dir. priv.*, 2010, n. 2, pp. 233 ss.

22 ISTAT: "Lavoro e retribuzioni, Forze di lavoro (risultati della rilevazione campionaria); Popolazione presente in Italia per condizione, posizione nella professione, settore di attività economica e sesso (media annua in migliaia)", in *Statistiche storiche dell'Italia, 1861-1975*, Roma, 1976, Tavola n. 107. Per gli uomini, invece, nello stesso anno, la medesima classificazione si ha per il 45% circa. La popolazione non attiva era costituita dai bambini e i ragazzi con meno di 14 anni; dai censiti con età superiore a 14 anni non appartenenti alla popolazione attiva, pertanto coloro che si trovavano in condizione non professionale in quanto scolari e studenti; *casalinghe*; persone ritirate dal lavoro per raggiunti limiti di età, invalidità o altra causa; invalidi, infermi e ricoverati; detenuti condannati a cinque anni di pena o più; mendicanti e persone che vivevano a carico della pubblica beneficenza; militari; ricoverati da meno di due anni in luoghi di cura o assistenza; detenuti in attesa di giudizio o condannati a una pena inferiore a cinque anni che, prima del richiamo alle armi, del ricovero o della detenzione, non esercitavano alcuna attività lavorativa (p. XII).

23 Cass. civ., sez. un., 9 luglio 1974, n. 1194. In particolare, la prima versione dell'art. 5, comma quarto, l. div. prevedeva che: "Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in una unica soluzione». Il dettato della norma aveva posto la questione della sussistenza del diritto anche solo al ricorrere di uno solo dei criteri indicati.

24 Cass. civ., sez. un., 9 luglio 1974, n. 1194.

25 Cass. civ., sez. un., 9 luglio 1974, n. 1194.

nell'utilizzo dell'avverbio da parte della Corte, che esprime una situazione del tutto remota e ipotetica, si manifesta tutta la realtà della condizione femminile in quell'epoca, in cui la donna si dedicava ordinariamente alla gestione del focolare domestico e, solo in casi remoti, allo svolgimento di una professione.

Secondo le Sezioni Unite, l'assegno con funzione assistenziale avrebbe potuto *anche* sopperire ad un vero e proprio stato di bisogno, fondandosi non tanto e non solo sul principio di solidarietà, ma, piuttosto, sugli obblighi di assistenza materiale e di mantenimento operanti in costanza di matrimonio – e, dunque, nella fase fisiologica del rapporto –, che non sarebbero potuti venire del tutto meno in occasione del suo scioglimento. La relazione avrebbe dovuto godere dunque di una qualche residuale tutela; ragione per cui il versamento dell'assegno avrebbe acquisito altresì dei riflessi di natura pubblicistica, caratterizzandosi in un'assistenza “in senso lato” a favore di un soggetto in una situazione di difficoltà²⁶.

2. La modifica, nel 1987, dell'art. 5 l. n. 898/1970: uno sguardo ai lavori preparatori.

Una seconda tappa, solitamente integrata nella terza quale preludio alla sentenza delle Sezioni Unite del 1990²⁷, si ravvisa nella modifica dell'art. 5 l. n. 898/1970 nel 1987²⁸. Nei lavori preparatori della riforma, ricorre più volte il richiamo alle funzioni dell'assegno divorzile e, in particolare, a quella assistenziale. Secondo la Relazione della Seconda Commissione Giustizia, lo spirito della nuova legge consisteva nel farsi “carico degli inconvenienti emersi (...) in merito alla tutela del coniuge destinatario dell'assegno di divorzio”²⁹. Proprio a tal fine, Lipari (Relatore) dava atto della necessità di superare la natura composita dell'assegno, affermatasi sulla scorta del testo originario della norma, dovendo, piuttosto, dedicare una particolare attenzione alla “funzione assistenziale dell'assegno per il coniuge effettivamente bisognoso rispetto alle funzioni risarcitoria e compensativa”. Queste ultime, invero, erano ritenute “foriere molte volte di situazioni di pura rendita e riflettenti una concezione patrimonialistica della condizione coniugale”³⁰. Solo la funzione assistenziale sarebbe stata in grado di garantire una “prospettiva più consona sia alla valorizzazione e promozione dell'autonomia economica dei coniugi, con specifica attenzione alla moglie, tradizionalmente sacrificata nelle sue aspirazioni professionali dalla dedizione alla famiglia e ai figli, sia alla efficace tutela del coniuge che in concreto abbia destinato le proprie energie lavorative

26 Cass. civ., sez. un., 9 luglio 1974, n. 1194.

27 Cass. civ., sez. un., 29 novembre 1990, n. 11490.

28 L. 6 marzo 1987, n. 74. In un contesto, dunque, in cui la riforma del diritto di famiglia del 1975 era già intervenuta.

29 LIPARI, N.: *Relazione della Seconda Commissione Permanente (Giustizia) sul disegno di legge di modifica alla l. 1° dicembre 1970, n. 898 (n. 150)*, IX legislatura, comunicato alla Presidenza del Senato il 15 settembre 1983, p. 11.

30 LIPARI, N.: *Relazione*, cit., p. 11.

alla famiglia³¹. Il requisito principale dell'assegno veniva individuato nello squilibrio patrimoniale tra le parti, ma sempre "fermo restando che l'assegno è diretto ad assicurare al coniuge economicamente più debole *non già lo stesso tenore di vita conseguito in costanza di convivenza* quanto un mantenimento dignitoso"³².

Nella discussione del testo legislativo, il "mantenimento dignitoso" che accompagnava i "mezzi adeguati" venne poi eliso, conseguendone una formula connotata da maggior relatività, sulla quale si incardinò poi il *revirement* giurisprudenziale del 1990.

Al fine di comprendere in modo più puntuale la perimetrazione delle funzioni dell'assegno e la consistenza della sua natura secondo le intenzioni del legislatore del 1987, risulta però di particolare interesse altresì il dibattito svolto in Senato. Nella seduta pomeridiana del 17 febbraio 1987, la Senatrice Marinucci Mariani, firmataria della proposta di riforma, affermava che, in realtà, "la qualificazione plurima dell'assegno previsto dalla legge attuale secondo la consolidata giurisprudenza, risarcitorio, compensativo e assistenziale non è stata mai messa in discussione durante i dibattiti in Commissione"³³. Piuttosto, ci si era concentrati sull'esigenza di individuare una formula capace di garantire il diritto all'assegno nei confronti del coniuge debole, sostenendo che "se è vero che la società muta e mutano la cultura, la formazione e le aspettative delle giovani donne, sicché *con il tempo si potrà realizzare quella parità delle opportunità per la quale oggi ancora lavoriamo, la realtà di oggi è ancora ben lontana da questo traguardo*"³⁴.

Si descrive, così, una quotidianità in cui "ben 10 milioni e forse più di donne in età lavorativa sono, per scelta o non, casalinghe a tempo pieno; spesso hanno lasciato il lavoro per il matrimonio"³⁵, con un reinserimento nel mondo del lavoro che risulta "pressoché impossibile"³⁶, soprattutto da parte di coloro "che avevano investito tutto *sulla speranza di un matrimonio di tutta una vita, senza alternative, né uscite di sicurezza*"³⁷. Di conseguenza, sarebbe risultato "iniquo" prevedere un assegno con "mera natura assistenziale, come dice la relazione Lipari, il che equivarrebbe a

31 LIPARI, N.: *Relazione*, cit., pp. 11-12.

32 LIPARI, N.: *Relazione*, cit., p. 12. Ragione per cui, accanto ai mezzi adeguati, si decise di mantenere dei criteri che ricalcassero quelli presenti nella versione originaria della norma.

33 Queste le parole della Sen. MARINUCCI MARIANI, E., nella seduta pubblica pomeridiana n. 561 (martedì 17 febbraio 1987) della IX legislatura presso il Senato della Repubblica; di cui si trova testimonianza nel relativo Resoconto stenografico (*Relazione della seduta n. 561 (pomeridiana)*, Senato della Repubblica, IX legislatura, Tipografia del Senato, Roma, 1987, p. 18).

34 MARINUCCI MARIANI, E.: *Relazione della seduta n. 561*, cit., p. 18.

35 MARINUCCI MARIANI, E.: *Relazione della seduta n. 561*, cit., p. 19.

36 MARINUCCI MARIANI, E.: *Relazione della seduta n. 561*, cit., p. 19.

37 MARINUCCI MARIANI, E.: *Relazione della seduta n. 561*, cit., p. 19.

costringerle [le donne in tale situazione, ossia la maggior parte] in una condizione di immeritata povertà³⁸. “Precorrere i tempi significa fare ingiustizia”³⁹.

Lipari, in risposta, tornava a specificare che l'obiettivo della riforma era proprio quello di cercare un “difficile punto di equilibrio” tra “l'esigenza di garantire il soggetto economicamente debole” e il rischio di “realizzare una forma di rendita di posizione”⁴⁰. Il richiamo alla funzione assistenziale “non voleva servire ad escludere la polivalenza (...) all'assegno”⁴¹, ma “voleva invece essere rivolto ad escludere l'effetto di segno opposto, cioè un meccanismo che finisse per essere di eccessivo vantaggio rispetto a un coniuge che si adagia sulle conseguenze del divorzio”.

Nel quadro della società della fine degli anni Ottanta, pertanto, il timore era che proprio le funzioni compensativa e risarcitoria determinassero il rischio di una rendita di posizione del coniuge debole, ma tale preoccupazione non ne eliminava certo la presenza, restando la natura composita immutata.

3. Adeguatezza dei mezzi e tenore di vita: l'approdo alla sent. Sez. Un. n. 11490/1990.

La celebrazione della funzione “esclusivamente” assistenziale dell'assegno divorzile si affermò con la sentenza delle Sezioni Unite del 1990⁴². L'introduzione dei mezzi adeguati o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive quale unico fondamento del diritto del coniuge debole avrebbe infatti “letteralmente” espresso “la palese intenzione del legislatore della riforma di eliminare dal novero delle ragioni giustificatrici dell'assegno aspetti diversi da quelli esclusivamente assistenziali”⁴³.

L'adeguatezza dei mezzi si sarebbe dovuta intendere quale “soddisfazione di tutte le esigenze di vita, indipendentemente dallo stato di bisogno correlato ad una mera obbligazione “alimentare””, anche in ragione dell'eliminazione del parametro del mantenimento “dignitoso”. Proprio la modifica del testo rispetto alla versione presentata dalla Commissione Giustizia avrebbe dimostrato che, con la nuova legge, non si ricercavano né la mera “autosufficienza” né un “tenore di vita “normale””⁴⁴.

38 MARINUCCI MARIANI, E.: *Relazione della seduta n. 561*, cit., p. 19.

39 MARINUCCI MARIANI, E.: *Relazione della seduta n. 561*, cit., p. 19.

40 LIPARI, N.: *Relazione della seduta n. 561 (pomeridiana)*, Senato della Repubblica, IX legislatura, Tipografia del Senato, Roma, 1987, pp. 22-23.

41 LIPARI, N.: *Relazione della seduta n. 561*, cit., p. 23.

42 Cass. civ., sez. un., 29 novembre 1990, n. 11490.

43 Cass. civ., sez. un., 29 novembre 1990, n. 11490.

44 Cass. civ., sez. un., 29 novembre 1990, n. 11490.

La funzione esclusivamente assistenziale avrebbe trovato le sue ragioni anche nell'abbandono della concezione "patrimonialistica" del matrimonio, inteso come "sistemazione definitiva", nonché nell'incremento delle separazioni anche dopo pochi anni di unione. Lo scopo di evitare rendite parassitarie si sarebbe raggiunto in sede di quantificazione dell'assegno, in base a un'applicazione ponderata e globale di tutti i criteri indicati dall'art. 5 l. div.⁴⁵.

Ne deriva una concezione molto ampia più di assistenza, del tutto slegata da uno stato di bisogno in senso stretto, in una situazione sociale in cui, seppur con numeri inferiori, la dedizione della donna sposata alla casa e ai figli rappresentava ancora la normalità, soprattutto nei casi in cui il matrimonio si fosse celebrato nei decenni precedenti.

Dalla Serie dell'Istat "Matrimoni, separazioni e divorzi", elaborata a partire dal 1988, emerge in modo evidente la condizione professionale della figura femminile al momento dello scioglimento dell'unione coniugale. Nel 1990, su 27.682 donne divorziate, 8.775 risultavano casalinghe, in una misura, pertanto, del 31,69%⁴⁶. Dato che, tuttavia, è drasticamente diminuito negli ultimi anni.

4. Il ritorno alla natura composita e la rivincita della funzione compensativa in Sez. Un. n. 18287/2018.

I cambiamenti della società, l'eterogeneità delle realtà familiari, l'aumento dei divorzi e, soprattutto, il nuovo ruolo assunto dalla figura della donna nel mondo del lavoro portarono la giurisprudenza a ripensare alla parametrizzazione dei mezzi adeguati di cui all'art. 5 l. div.

Prendiamo nuovamente in considerazione il dato indicato a chiusura del paragrafo precedente. Se nel 1990 le donne divorziate casalinghe erano circa il 32%, nel 2017 la percentuale diminuisce al 16,25%. Su un totale di 62.241 donne divorziate, si annoveravano, infatti, solo 10.115 casalinghe⁴⁷. Interessante come, anche da un punto linguistico, la "professione" di casalinga non sia più riferita alla sola figura femminile. Nella sua ultima versione⁴⁸, il Dizionario Devoto-Oli inserisce tra le sue voci anche il sostantivo "casalingo", riferito all'uomo che svolge

45 Cass. civ., sez. un., 29 novembre 1990, n. 11490.

46 ISTAT: "Scioglimento e cessazioni degli effetti civili del matrimonio per settore di attività economica e posizione nella professione della moglie, settore di attività economica e posizione nella professione del marito - Anno 1990", in *Matrimoni, separazioni e divorzi*, annuario n.3, Roma, 1993, Tavola n. 3.12.

47 I dati raccolti dall'Istat sono stati consultati nella Sezione "Divorzi - Caratteristiche socio-professionali; Condizione professionale dei coniugi", disponibile al sito www.dat.istat.it.

48 Dizionario della lingua italiana Devoto-Oli 2022.

le faccende di casa, ma aggiungendo altresì “o che ama stare in casa (anche scherz.)”⁴⁹. I tempi cambiano, ma i retaggi del passato sono ancora evidenti⁵⁰.

A partire dal 2017, la Cassazione⁵¹ iniziò ad ancorare il diritto all'assegno divorzile al solo parametro dell'indipendenza economica del coniuge richiedente, giungendo poi, nel 2018⁵², a riaffermare la natura composita – compensativa, perequativa e assistenziale –, con una particolare rilevanza delle prime due componenti⁵³, strettamente connesse tra loro e volte a fornire un riconoscimento, in termini economici, alle rinunce ad aspettative professionali e reddituali compiute dal richiedente per prendersi cura della famiglia e per soddisfare interessi e bisogni comuni della coppia.

Superando la prospettiva eminentemente – forse troppo – individualistica proposta dalla Prima Sezione nel 2017⁵⁴, le Sezioni Unite non dimenticano così il passato della relazione affettiva, considerando gli ex coniugi comunque come persone singole, ma leggendo l'autodeterminazione in chiave di autoresponsabilità nelle scelte di vita comune, in ragione della solidarietà⁵⁵.

Nonostante l'interpretazione della Cassazione abbia fornito maggiore chiarezza sulle questioni relative all'assegno, dopo la pronuncia molti erano i dubbi che continuavano a permanere, soprattutto in relazione alla natura composita e all'attuale perimetrazione della funzione assistenziale, venendo esplicitamente eliso ogni riferimento al tenore di vita.

49 Alla voce scherzosa fa riferimento anche lo Zingarelli, in cui la voce “casalingo” era già presente, invero, dal 2005.

50 Sulla divisione dei sessi nel lavoro e sulle trasformazioni delle professioni si rinvia a AA.VV.: *Trasformazioni del lavoro nella contemporaneità. Gli uomini nei lavori “non maschili”* (a cura di M.S. Perra, E. Ruspini), Franco Angeli, Bologna, 2014.

51 Cass. civ., 22 giugno 2017, n. 15481; Cass. civ., 10 maggio 2017, n. 11504.

52 Cass. civ., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287, a commento della quale si segnalano PATTI, S.: “Assegno di divorzio: il “passo indietro” delle Sezioni Unite”, *Corr. giur.*, 2018, n. 10, pp. 1200 ss.; RIMINI, C.: “Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa”, *Giur. it.*, 2018, n. 8-9, pp. 1843 ss.; BIANCA, M.: “Le Sezioni Unite e i corsi e ricorsi giuridici in tema di assegno divorzile: una storia compiuta?”, *Foro it.*, 2018, n. 9, pp. 2671 ss.

53 Nonostante la Corte affermi, in via di principio, che all'assegno deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, da una lettura della pronuncia pare vi sia una prevalenza di queste ultime. Sul tema, RIMINI, C.: “La funzione compensativa dell'assegno divorzile e la natura disponibile del diritto: una proposta”, in AA.VV.: *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di AL MUREDEN E., ROVATTI R.), Giappichelli, Torino, 2020, pp. 194 ss.

54 Cass. civ., 22 giugno 2017, n. 15481; Cass. civ., 10 maggio 2017, n. 11504.

55 BIANCA, M.: “La perdurante incertezza sulla natura dell'assegno divorzile”, in AA.VV.: *Divorzio 1970-2020. Una riflessione collettiva* (a cura di CUFFARO V.), Giuffrè, Milano, 2021, p. 327, secondo la quale il riferimento alla solidarietà nelle sentenze della Prima sezione del 2017 risultava una mera clausola di stile. A differenza di quanto affermato dalla Cassazione in quell'occasione, pertanto, il diritto all'assegno può oggi essere riconosciuto anche a una persona economicamente autosufficiente, ma solo qualora abbia effettuato dei sacrifici durante la vita matrimoniale che siano causalmente connessi allo squilibrio di non modesta entità presente tra i patrimoni delle parti al momento del divorzio.

III. LA FUNZIONE ASSISTENZIALE OGGI.

Ma cosa si intende, oggi, per funzione assistenziale?

Ancora una volta, l'interpretazione deve tener conto della società attuale, caratterizzata da una molteplicità di modelli familiari, da famiglie che si sovrappongono, da una donna impegnata nel mondo del lavoro al pari della figura maschile.

Tra le questioni ancora dibattute, si presenta in primo piano quella della necessaria compresenza di tutte le componenti dell'assegno – assistenziale, perequativa e compensativa –, che dalla qualificazione in termini di natura composita discenderebbe. In un passaggio motivazionale della sentenza delle Sezioni Unite del 2018 si legge infatti che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà”⁵⁶.

In dottrina, alcuni Autori sostengono che la funzione assistenziale sia sempre il presupposto dell'assegno divorzile, dovendo sussistere una differenza economico-patrimoniale tra i coniugi al fine del riconoscimento del diritto⁵⁷. Solo in questo modo si potrebbe evitare il rischio di una compensazione “pura” a favore di chi si sia sacrificato durante la vita matrimoniale, ma non si trovi in una situazione svantaggiata rispetto alla controparte al momento del divorzio⁵⁸. Altra tesi, invece, distingue tra una funzione assistenziale minima, che parametrizza l'adeguatezza dei mezzi in ragione dell'autosufficienza economica, e una funzione assistenziale-compensativa, volta a raggiungere una perequazione tra i coniugi modulata in proporzione alla durata, all'intensità e alla rilevanza del contributo fornito dal beneficiario⁵⁹.

Oggi, parlare di assistenza al pari di un tempo, attribuendo sempre a ogni assegno divorzile anche una componente assistenziale, risulta antistorico e rischia di svilire le conquiste raggiunte dalla donna negli ultimi anni. Quando l'assegno assume una funzione compensativa, infatti, non si cerca certo assistenza, quanto il giusto riconoscimento dei sacrifici effettuati durante il matrimonio che abbiano inciso, da un punto di vista causale, sulla differenza patrimoniale presente al

⁵⁶ Cass. civ., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287.

⁵⁷ BIANCA, M.: “La perdurante incertezza”, cit., p. 337; BUZZELLI, D.: “Una “rilettura” del recente orientamento delle Sezioni Unite sulla funzione dell'assegno di divorzio”, *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, n. 6, pp. 1366 ss.; RIMINI, C.; RAZZARI, M.: “Art. 5”, in A.A.V.V.: *Commentario del Codice civile* (diretto da E. GABRIELLI), *Della Famiglia. Leggi complementari* (a cura di G. DI ROSA), vol. III, 2018, p. 134; TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, Cedam, Padova, 2012, p. 380.

⁵⁸ BIANCA, M.: “La perdurante incertezza”, cit., p. 337.

⁵⁹ AL MUREDEN, E.: “Le nuove funzioni dell'assegno divorzile nello specchio dei *big money cases*”, *Fam. e dir.*, 2019, n. 12, pp. 1077 ss.; lb.: “La solidarietà post-coniugale a cinquant'anni della legge sul divorzio”, *Attualità Juridica Iberoamericana*, 2022, n. 16 bis, pp. 800 ss.

momento del suo scioglimento. La disparità, inoltre, si presenta pur sempre in termini relativi, potendosi anche rapportare a una situazione del coniuge "debole" non coincidente con uno stato di bisogno in senso stretto.

Ebbene, se ci si vuole riuscire davvero ad affrancare dal parametro del tenore di vita, evitando ogni rischio di rendita indebita, va riconosciuta autonoma dignità alle diverse funzioni dell'assegno divorzile e, in particolare, a quella compensativa. Ciò non elide la natura composita, ma, anzi, ne consente una piena realizzazione.

A ben vedere, la soluzione è confermata anche dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 32198/2021⁶⁰, che ha differenziato la sorte dell'assegno divorzile in seguito all'instaurazione di una nuova convivenza stabile da parte del beneficiario della somma, a seconda della funzione assunta dall'assegno stesso nel caso concreto. Solo se finalizzato a rispondere alla situazione di bisogno del ricevente, la cessazione dell'erogazione ha ragion d'essere, stanti i vincoli di assistenza che sorgono in capo al nuovo *partner*⁶¹; viceversa, qualora la funzione sia compensativa, il diritto all'assegno divorzile non può venir meno in base a un automatismo. Principio di diritto che deve essere esteso, a parere di chi scrive, anche all'ipotesi di celebrazione di nuove nozze, con un'interpretazione del dato normativo dell'art. 5, comma decimo, l. div. che sia coerente con la realtà sociale attuale e con le diverse funzioni che l'assegno può assumere⁶².

Pertanto, in presenza di sacrifici compiuti da uno dei coniugi, anche in base a scelte condivise, che abbiano contribuito in modo decisivo alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro e abbiano causato lo squilibrio economico-patrimoniale presente al momento del divorzio, l'assegno assumerà una funzione esclusivamente perequativo-compensativa⁶³. Viceversa, qualora non si siano effettuate delle significative rinunce durante la comunione di vita oppure queste non abbiano causato il consistente divario tra i patrimoni delle parti oppure ancora siano già state retribuite in precedenza⁶⁴, non ci sarà nulla da compensare. Tuttavia, il richiedente potrebbe comunque non disporre dei mezzi adeguati per vivere e non essere in grado di procurarseli per ragioni di età, salute, situazioni

60 Cass. civ., sez. un., 5 novembre 2021, n. 32198.

61 In entrambe le ipotesi, infatti, come si specificherà in seguito, sussiste un dovere di assistenza morale e materiale all'interno della coppia, che giustifica l'estinzione dell'obbligo di versamento.

62 Ritenerne che l'assegno divorzile cessi sempre nel caso di nuove nozze, a prescindere dalla funzione assunta nel caso concreto, rischia di svilire l'importanza riconosciuta alla componente compensativa. Va infatti scongiurato ogni tipo di automatismo, in ragione della natura composita dell'assegno e al fine di fornire effettività a tutte le funzioni che esso può assumere. Ne consegue che, anche nel caso di celebrazione di un nuovo matrimonio, la cessazione ha ragion d'essere solo qualora il diritto sia stato riconosciuto con finalità assistenziale, per rispondere a uno stato di bisogno del richiedente. Il problema dovrebbe attenuarsi raggiungendo la compensazione per mezzo di un assegno versato in un'unica soluzione o per un tempo limitato, secondo gli auspici della stessa Corte di cassazione.

63 Come si avrà modo di evidenziare, infatti, sussiste uno stretto legame tra compensazione e perequazione.

64 Si pensi al caso in cui le rinunce siano già state compensate con delle erogazioni durante il matrimonio o con dei trasferimenti patrimoniali in sede di separazione.

personali o sociali al momento dello scioglimento del matrimonio. Ebbene, è in questo caso che trova spazio la funzione assistenziale, che torna così a colorare la sua *ratio* della vera essenza dell'assistenza, avendo il suo fondamento in una reale situazione di bisogno del richiedente.

Proprio per questo motivo, l'assegno si dovrà oggi parametrare non più al tenore di vita, ma a quell'importo che consenta al beneficiario di vivere nell'esercizio dei suoi diritti fondamentali, nel rispetto del vero nucleo della dignità della persona; fino a che egli non sia in grado di reinserirsi nel mondo del lavoro, laddove possibile, e in ossequio al principio di autoresponsabilità. L'importo sarà dunque simile a quello in cui si determina un assegno alimentare, in modo tale non solo di evitare una rendita di posizione⁶⁵, ma altresì connotando l'assistenza post-coniugale di una solidarietà "bilaterale": da un lato volta a garantire un'esistenza dignitosa⁶⁶ al richiedente, dall'altro a consentire anche al debitore di ricostruirsi una nuova vita⁶⁷. La solidarietà, infatti, risiede sempre in una situazione relazionale e di reciprocità; non segue una sola direzione che si sviluppa dal soggetto che versa l'assegno al beneficiario. Solo in questo modo può realizzarsi in modo effettivo un equo bilanciamento tra assistenza, solidarietà e autoresponsabilità, raggiungendo così pari dignità e uguaglianza.

Nella medesima prospettiva, nel caso di assegno con funzione compensativa, l'assenza di una componente assistenziale non rischia di realizzare una compensazione "pura", ossia di obbligare l'onerato a versare una somma anche in assenza di un divario economico-patrimoniale al momento del divorzio. Tale requisito, infatti, è già un presupposto della perequazione, che alla compensazione è strettamente connessa, sempre in applicazione di quelle istanze solidaristiche e di pari dignità e uguaglianza tra i coniugi riconducibili agli artt. 29 Cost. e 2 Cost. Perequare, invero, ha in sé la radice dell'equità e nella sua etimologia riporta ai concetti del pareggiare, del rendere uguale, del ripartire eliminando le disparità. A fronte di situazioni che si presentano uguali, non c'è alcuna disparità da eliminare e una redistribuzione non trova quindi ragion d'essere⁶⁸.

65 Negli stessi termini anche Trib. Treviso, 1 marzo 2019.

66 La nozione di dignità non va qui intesa in senso relativo, ossia relazionandola alla situazione sociale ed economica del richiedente, ma nella sua essenza di dignità della persona in sé e per sé considerata.

67 AL MUREDEN, E.: "Le famiglie dopo il divorzio tra libertà, solidarietà e continuità dei legami affettivi", *Fam. e dir.*, 2021, n. 1, p. 32.

68 Da un lato, anche a fronte di sacrifici di una parte che abbiano causato il divario economico-patrimoniale, perequare non può essere inteso in senso assoluto, ossia come il raggiungimento, dopo il divorzio, di un perfetto equilibrio tra i redditi e i patrimoni delle parti. Viceversa, si tornerebbe nuovamente al criterio del tenore di vita (Cass. civ., 9 agosto 2019, n. 21234). Dall'altro, proprio la radice dell'equità richiede di ricercare uguaglianza e pari dignità tra i coniugi, ripartendo ciò che è disponibile al momento del divorzio (AL MUREDEN, E.: "L'assegno divorzile tra diritto vivente, metodi di calcolo e intelligenza artificiale", in A.A.V.V.: *Divorzio 1970-2020. Una riflessione collettiva* (a cura di V. CUFFARO), Giuffrè, Milano, 2021, p. 284), anche in considerazione della situazione dell'onerato (SESTA, M.: "Attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile: la rilevanza delle scelte di indirizzo della vita familiare", *Fam. e dir.*, 2018, 11, p. 988). Viceversa, gli sarebbe richiesto di versare un importo al di fuori della sua portata, con la conseguenza

IV. NUOVE RELAZIONI E ASSISTENZA FAMILIARE: UN RITORNO DALLA PATOLOGIA ALLA FISILOGIA.

Continuiamo a concentrare la nostra attenzione sul solo assegno con funzione assistenziale. Si è rilevato che l'assistenza familiare continua a manifestarsi anche dopo lo scioglimento del matrimonio, in ragione della solidarietà post-coniugale. L'instaurarsi della prestazione nella fase di patologia del rapporto determina un "assottigliamento" dell'assistenza, che non sarà più quantificata ai sensi dell'art. 143 c.c. – base giuridica del diritto all'assistenza materiale nella fisiologia della relazione –, ma, come si è visto, si parametrerà alla risposta allo stato di bisogno del richiedente.

In un momento storico in cui si è ben consapevoli che il matrimonio non è più (e non vuole nemmeno più essere) una "sistemazione per tutta la vita", il vincolo ormai sciolto non può connotarsi di un carattere di ultrattività⁶⁹, che disattenderebbe quella "solidarietà bilaterale" di cui si è dato conto. Ne consegue che la celebrazione di una nuova unione o l'instaurazione di una nuova convivenza stabile da parte del beneficiario dell'assegno divorzile con funzione assistenziale va ad elidere, come si è anticipato, il filo dell'assistenza familiare che era rimasto intatto dopo il divorzio.

La conferma si riscontra nel dato normativo. Quanto all'ipotesi di celebrazione di nuove nozze, l'art. 5, comma decimo, l. div. dispone la cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile – aggiungiamo noi, con funzione assistenziale –⁷⁰. Sarà infatti il nuovo coniuge a dover rispondere all'eventuale stato di bisogno di chi riceveva la somma, in ragione di nuovi obblighi di assistenza morale e materiale di cui all'art. 143 c.c. Lo stesso deve dirsi nel caso di nuova convivenza stabile⁷¹, stante la reciproca assistenza morale e materiale tra i componenti della coppia ai sensi dell'art. 1, comma trentaseiesimo, l. n. 76/16⁷², nonché in ragione del

paradossale di invertire la situazione, portandolo a trovarsi in una condizione di debolezza economica rispetto al beneficiario, in modo del tutto contrario a quella solidarietà che abbiamo definito "bilaterale".

69 Ragione per cui sia la dottrina sia la giurisprudenza sostengono che sia preferibile un versamento *una tantum* rispetto a quello periodico (profilo sul quale si veda *infra*).

70 Si veda nt. n. 62.

71 Sui rapporti tra instaurazione di una nuova convivenza e assegno divorzile RIMINI, C.: "Gli effetti della relazione affettiva stabile sulla titolarità dell'assegno divorzile: nuove prospettive sulla base della funzione compensativa dell'assegno", *Fam. e dir.*, 2021, n. 3., pp. 270 ss.; DANOVI, F.: "Assegno di mantenimento e di divorzio e nuova convivenza, tra onere della prova, discrezionalità giudiziale e adeguato supporto motivazionale", *Corr. giur.*, n. 1, 2021, pp. 21 ss.; QUADRI, E.: "Diritto all'assegno di divorzio e convivenza: alla ricerca di una soluzione coerente", *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, n. 4, pp. 883 ss.; AL MUREDEN, E.: "Formazione di una nuova famiglia non matrimoniale ed estinzione definitiva dell'assegno divorzile", *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, n. 7/8, pp. 683 ss.; BONILINI, G., NATALE, A.: "La convivenza *more uxorio* del beneficiario", in AA.VV.: *Trattato diritto famiglia* (a cura di G. BONILINI, G. CATTANEO), vol. II, Utet, Torino, 2015, III, pp. 2984 ss.; ACHILLE, D.: "Revisione dell'assegno di divorzio: giustificati motivi sopravvenuti e convivenza *more uxorio*", *Fam. pers. succ.*, 2010, n. 11, pp. 754 ss.

72 In ragione della nuova disposizione, l'adempimento delle prestazioni tra conviventi non potrà dunque più essere ricondotto al mero adempimento di obbligazioni naturali.

principio di autoresponsabilità, della dignità e della serietà riconosciuta alla nuova formazione sociale⁷³. A una prestazione fondata su una situazione patologica, frutto di una solidarietà oramai "assottigliata" e che trova la sua ragione nel passato, si sostituisce così, nuovamente, un'assistenza "dalla (nuova) famiglia e per la famiglia", nella fisiologia dell'instaurato rapporto familiare.

In modo parallelo, un'ulteriore evoluzione dell'assistenza si può manifestare anche nell'eventuale passaggio dalla fisiologia della nuova relazione affettiva alla sua patologia. In tal caso, si ripresenta infatti la possibilità di chiedere al nuovo coniuge il versamento di un assegno divorzile, in presenza dei requisiti di cui all'art. 5 l. div., e al nuovo convivente l'erogazione di una somma sostanzialmente alimentare qualora si versi in uno stato di bisogno al termine della relazione, ai sensi dell'art. 1, comma sessantacinquesimo, l. n. 76/16.

Proprio quest'ultima disposizione, che si riferisce, in realtà, al diritto di ricevere gli "alimenti", concorre a confermare la odierna perimetrazione della funzione assistenziale anche nel matrimonio. La maggior forza del vincolo coniugale, infatti, non delinea un'assistenza "maggiormente qualificata", ossia idonea a determinare il versamento di una somma che consenta al beneficiario di mantenere il medesimo tenore di vita. Piuttosto, solo il matrimonio consentirà di chiedere anche una compensazione dei sacrifici che si siano svolti durante la relazione affettiva. Nel caso di nuova convivenza, viceversa, la più marcata precarietà giustifica la sola funzione assistenziale, che non può venir meno, in quanto espressione della tutela dei diritti fondamentali della persona e della solidarietà insite nell'art. 2 Cost. Ancora una volta, quindi, la funzione assistenziale trova la sua determinazione nella risposta "essenziale" alla situazione di disagio del beneficiario, come nel caso di scioglimento della convivenza così anche in quello del matrimonio.

V. ASSEGNO CON FUNZIONE ASSISTENZIALE E ALIMENTI; INTERFERENZE CON L'ASSISTENZA DI STAMPO PUBBLICISTICO.

A tale ordine di considerazioni si potrebbe ribattere che una funzione assistenziale dell'assegno divorzile, così delineata, ne determinerebbe una ingiustificata riconduzione nell'alveo degli alimenti, in assenza di una espressa previsione dell'ex coniuge nel novero dei soggetti obbligati a prestarli in base all'art. 433 c.c. e con una proiezione ingiustificata del rapporto nel futuro.

A ben vedere, sia nel caso dell'assegno divorzile con funzione assistenziale sia in quello degli alimenti, la prestazione trova il suo fondamento nella solidarietà ed

73 Cass. civ., sez. un., 5 novembre 2021, n. 32198.

è erogata da parte di una persona che ha un legame (di regola⁷⁴) familiare con il richiedente. Quest'ultimo, in entrambe le ipotesi, versa in uno stato di bisogno e non è in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Nell'un caso, però, l'obbligo si instaura nella fisiologia del rapporto familiare, nell'altro, invece, nella sua patologia, trovando la sua ragione in una relazione affettiva ormai cessata. Tuttavia, a differenza di un tempo⁷⁵, non si può negare un'analogia funzionale dei due istituti⁷⁶, che richiede di ripensarne i tratti comuni in modo unitario⁷⁷. Ne derivano molteplici conseguenze:

I. Quanto ai requisiti, sia nel caso degli alimenti sia in quello dell'assegno con funzione assistenziale, va accertato lo stato di bisogno del richiedente, che deve essere incolpevole, in ossequio a un principio di autoresponsabilità. Ne consegue che si deve tener conto delle sue capacità e concrete opportunità di lavoro, del suo patrimonio, nonché della eventuale possibilità di riscuotere dei crediti scaduti⁷⁸. Secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie, inoltre, nella valutazione dello stato di bisogno rientra altresì la concreta possibilità o l'ingiustificato rifiuto del soggetto debole di usufruire dei servizi socio-assistenziali erogati dallo Stato⁷⁹. Torna così in rilievo la commistione tra i profili di assistenza pubblica e di assistenza privata poste a tutela della famiglia, con un'inversione di tendenza e un *favor* per l'intervento statale, che si giustifica soprattutto nella fase di patologia del rapporto di coniugio. Ciò non significa, però, far venir meno ogni istanza di solidarietà post-coniugale: non si deve, infatti, scivolare nel rischio di introdurre una condizione di procedibilità non prevista dalla legge, limitando così il diritto all'assegno con funzione assistenziale (o agli alimenti) per via giurisprudenziale. Il magistrato, piuttosto, sarà vincolato dalla dialettica processuale e dalle domande ed eccezioni delle parti sul punto.

La tesi è avvalorata anche da una recente pronuncia della Cassazione⁸⁰ resa, invero, in tema di assegno a favore del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente. Secondo la Corte, la soddisfazione di una vita dignitosa del figlio, "alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare" non può "andare avanti per sempre" mediante la mera attuazione dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore: "egli deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno

74 L'art. 433 c.c. indica infatti tra gli obbligati anche il donatario, in ragione della riconoscenza che nasce dalla donazione.

75 Cass. civ., sez. un., 9 luglio 1974, n. 1194, ma anche VINCENZI AMATO, D.: "I rapporti patrimoniali", cit., 318.

76 Sempre con riferimento all'assegno con funzione assistenziale.

77 Così anche FERRANDO, G., voce "Alimenti", in *Digesto civ., agg.*, vol. I, Utet, Torino, 2000, §2.

78 CAFERRA, V. M.: *Famiglia e assistenza*, cit., p. 30; PROVERA, G.: "Degli alimenti. Art. 433-448", in *AA.VV.: Commentario del Codice civile* (a cura di SCIALOJA A., BRANCA G.), Zanichelli, Bologna-Roma, 1972, p. 82.

79 CAFERRA, V. M.: *Famiglia e assistenza*, cit., p. 30, Cass. civ., 24 febbraio 2021, n. 5055.

80 Cass. civ., 7 ottobre 2022, n. 29264.

al reddito”, restando ferma la sola obbligazione alimentare, volta a supplire alle eventuali esigenze di vita essenziali dell’individuo bisognoso. Ebbene, al di là della diversa quantificazione e funzione dell’assegno rispetto a quello divorzile, se tale principio vige in un rapporto familiare – quello tra genitore e figlio – che si trova in una fase fisiologica, ancor più se ne dovrà affermare la rilevanza in una relazione di coppia ormai cessata, seppur con le ulteriori precisazioni che si effettueranno nel paragrafo a seguire.

2. Come si è già avuto modo di specificare, la funzione assistenziale non andrà più parametrata al tenore di vita, ma alla risposta allo stato di bisogno del richiedente. Sia per l’assegno con funzione assistenziale sia per gli alimenti, le erogazioni non dovranno quindi superare quanto sia necessario al beneficiario per vivere nell’esercizio dei suoi diritti fondamentali; al di là del richiamo dell’art. 438 c.c. alla posizione sociale dell’alimentando⁸¹. Nella società odierna, infatti, la distinzione tra alimenti naturali e alimenti civili non trova più ragion d’essere⁸², ponendosi in contrasto con la pari dignità di ogni persona in quanto tale. Una quantificazione nella somma sufficiente per vivere in modo libero e dignitoso, nel senso proprio del termine⁸³, evita così che si instaurino delle rendite parassitarie a favore del beneficiario, che sarà altresì più incentivato ad attivarsi per ridurre il proprio stato di bisogno.

3. In ragione della sua funzione “para-alimentare”, anche all’assegno divorzile con funzione assistenziale dovranno riconoscersi quei caratteri di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità propri degli alimenti⁸⁴.

In tali argomentazioni, si è presa in considerazione un’assistenza qualificabile come “diretta”, ossia fornita dal soggetto pubblico o privato nei confronti della persona che si trovi in stato di bisogno. Tuttavia, con riguardo alle questioni che ci occupano, l’assistenza di stampo pubblicitario può avere un’incidenza anche “indiretta”, soprattutto quando sia fornita nei confronti di quei soggetti deboli tradizionalmente affidati alla cura della figura femminile (si pensi ai malati, ai minori, agli anziani). Ritroviamo, dunque, quanto specificato anche tra gli obiettivi della Missione 6 del PNRR: la possibilità per queste categorie di accedere alle prestazioni garantite dallo Stato può contribuire a una maggiore realizzazione della parità di genere nella partecipazione della donna al mondo del lavoro, garantendole più

81 Il riferimento alla posizione sociale dell’alimentando è ritenuto incostituzionale da BIANCA, C. M.: *Diritto civile*. 2.1, cit., p. 485.

82 Gli alimenti naturali rispondono ai bisogni elementari della persona – quali vitto, alloggio, medicinali, vestiario – e sono necessari ad assicurare al beneficiario una vita dignitosa. Gli alimenti civili, invece, sono volti a soddisfare le esigenze dell’alimentando, essendo commisurati alla sua condizione sociale (PROVERA, G.: “Degli alimenti”, cit., pp. 80-81).

83 Ossia, come si è spiegato, che guarda alla persona in quanto tale e non alla sua posizione sociale.

84 Sul punto, anche con riferimento agli assegni a favore del coniuge separato e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, si consenta nuovamente di rinviare a TRAVAN, G.: “Irripetibilità, impignorabilità”, cit., pp. 818 ss.

ampi spazi di libertà nella gestione del proprio tempo. Alla figura femminile sarà così consentito di sviluppare più facilmente la propria professionalità e di aumentare la propria autonomia economica. Intesa in questa direzione, l'assistenza sociale di stampo pubblicistico può incidere ulteriormente e a monte anche con riferimento ai requisiti dell'assegno divorzile, riducendo i casi in cui, tradizionalmente, la donna si trova priva di mezzi adeguati o nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive al momento dello scioglimento del matrimonio⁸⁵.

VI. LA SOPRAVVENIENZA DELLO STATO DI BISOGNO DOPO IL DIVORZIO.

Spesso accade che la mancanza di mezzi adeguati o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive sopravvenga rispetto al momento dello scioglimento del matrimonio. In tale ipotesi, come specificato anche a più riprese dalla giurisprudenza⁸⁶, è possibile instaurare un giudizio di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 9 l. div., chiedendo, anche per la prima volta, il versamento di un assegno divorzile. In presenza di giustificati motivi, il mutamento delle circostanze di fatto successivo al passaggio in giudicato della sentenza⁸⁷ consente così di procedere alla revisione di quelle statuizioni che si erano adottate *rebus sic stantibus*.

Va anzitutto rilevato che tale giudizio, celebrato in forma collegiale e in un'unica udienza, risente di maggiori restrizioni dal punto di vista probatorio, che rendono più complicato l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 5, comma sesto, l. div.⁸⁸. Qualora si fossero effettuati dei sacrifici rilevanti durante il matrimonio – non però precedentemente esclusi in sede di divorzio, in ragione del principio del *ne bis in idem*⁸⁹ –, al raggiungimento della loro prova e accertati anche gli altri presupposti, si potrà ottenere il versamento di una somma con funzione compensativa. Allo stesso modo, qualora non si sia instaurato alcun nuovo legame stabile da cui sorgano obblighi di reciproca assistenza, in presenza dei requisiti e a fronte di uno stato di bisogno sopravvenuto del richiedente, sussisterà il diritto a un assegno con funzione assistenziale. In questo caso, però, si presenta in modo ancora più forte la possibilità, per il potenziale debitore, di eccepire l'ingiustificato rifiuto o l'occasione concreta della controparte di usufruire dei servizi socio-assistenziali

85 Così anche FERRANDO, G., "Alimenti", cit., §5.

86 Si vedano, ad esempio, Cass. civ., 24 febbraio 2021, n. 5055; Cass. civ., 25 ottobre 2017, n. 25327; Cass. civ., 7 gennaio 2014, n. 108.

87 Cass. civ., 15 ottobre 2014, n. 21874; Cass. civ., 2 novembre 2004, n. 21049; Cass. civ., sez. un., 20 luglio 1993.

88 Anche se, sul punto, si segnala Cass. civ., 2 febbraio 2006, n. 2239, secondo cui non sarebbe necessaria una valutazione *ex novo* dei requisiti, essendo sufficiente un peggioramento del reddito del richiedente o un miglioramento di quello dell'obbligato.

89 Cass. civ., 24 febbraio 2021, n. 5055.

pubblici oppure di ricevere assistenza anche da altri soggetti, quali gli obbligati ai sensi dell'art. 433 c.c.; norma che, abbiamo visto, si inserisce invece nella fisiologia del rapporto familiare. Ciò vale soprattutto qualora la domanda di modifica sia presentata dopo molto tempo rispetto al divorzio.

Vero è che continua a permanere quella assottigliata solidarietà post-coniugale, ma un vincolo *ad infinitum*, che veda il solo ex coniuge come primo e unico obbligato in una situazione di patologia del legame, si pone in modo del tutto disarmonico rispetto alla nuova concezione di famiglia e alla solidarietà reciproca. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui il matrimonio abbia avuto breve durata e la domanda di modifica venga proposta trascorsi molti anni dal suo scioglimento, nei confronti di chi abbia già costituito una nuova famiglia.

Il problema dell'assistenza "residuale" si ripropone altresì, in modo più accentuato, nel caso del versamento di un assegno divorzile in un'unica soluzione. La (ri)consacrazione della natura composita ha infatti rimarcato i limiti di un'attribuzione periodica⁹⁰ ai sensi dell'art. 5, comma sesto, l. div., idonea a creare "rendite vitalizie" e una vera e propria "sovra-compensazione" rispetto ai sacrifici concretamente effettuati durante il matrimonio (nell'ipotesi in cui l'assegno abbia funzione compensativa). Facendosi portatrici delle numerose istanze della dottrina, anche le Sezioni Unite, con la sent. n. 32198/2021, hanno sostenuto che un assegno *una tantum* o corrisposto per un numero limitato di anni è più funzionale a riequilibrare il divario economico-patrimoniale presente al momento del divorzio e a ricompensare le eventuali rinunce che abbiano causato lo squilibrio.

La corresponsione in un'unica soluzione è prevista dall'art. 5, comma ottavo, l. div., ma solo su accordo delle parti; ragione per cui la disposizione ha, sino ad ora, trovato difficile applicazione. Per fornire effettività alla funzione compensativa, sia in sede contenziosa sia di negoziazione assistita, giudici, avvocati e mediatori devono dunque cercare di promuovere una soluzione condivisa tra i coniugi, volta al versamento temporaneo o in un'unica soluzione dell'assegno⁹¹.

90 Si vedano, ad esempio, SESTA, M.: "Profili attuali della solidarietà post coniugale", in A.A.V.V.: *Divorzio 1970-2020. Una riflessione collettiva* (a cura di CUFFARO V.), Giuffrè, Milano, 2021, p. 133; AL MUREDEN, E.: "Art. 1, comma 65, L. 2016/76", in A.A.V.V.: *Codice dell'unione civile e delle convivenze* (a cura di M. SESTA), Giuffrè, Milano, 2017, pp. 1424 ss.

91 Già IRTI, C.: "L'accordo di corresponsione *una tantum* nelle procedure stragiudiziali di separazione e divorzio: spunti di riflessione sulla gestione patrimoniale della crisi coniugale tra autonomia delle parti e controllo del giudice", *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, n. 4, pp. 812 ss. sosteneva la tesi del versamento dell'assegno in un'unica soluzione anche in sede di negoziazione assistita. Per un approfondimento sul tema all'indomani della pronuncia delle Sezioni Unite del 2018, anche con uno sguardo al diritto comparato, IRTI, C.: "Il futuro del pagamento *una tantum* all'indomani della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione", *Famiglia*, 2019, n. 1, pp. 63 ss.

Va altresì segnalato che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della l. 26 novembre 2021, n. 206⁹², recante la riforma del processo civile, ha introdotto all'art. 6 d.l. n. 132/2014 un comma 3-bis, secondo cui quando la negoziazione assistita ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile, le parti possono stabilire, nell'accordo, la corresponsione di un assegno in unica soluzione, con una valutazione di equità effettuata dagli avvocati.

Sia che l'accordo si raggiunga in sede giudiziale o di negoziazione assistita, si pone in problema della possibilità di una sua modifica, a fronte di sopravvenuti giustificati motivi e, in particolare, di uno stato di bisogno del beneficiario. Quanto alla prima ipotesi, un orientamento sostiene che non sia ammissibile l'instaurazione di un giudizio ex art. 9 l. div., poiché l'art. 5, comma ottavo, l. div. stabilisce che, raggiunto l'accordo per la corresponsione in un'unica soluzione, ritenuta equa dal Tribunale, non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico⁹³. Viceversa, si disincentiverebbe la definizione dei rapporti patrimoniali nella forma del cosiddetto *clean break*⁹⁴, volto a evitare l'instaurarsi di ulteriore contenzioso (che, pur nel contrasto, riapre un rapporto che si vorrebbe aver chiuso). Inoltre, si sarebbe tenuti a rispondere alla situazione di chi abbia speso, in modo eventualmente non oculato, quanto ricevuto in precedenza⁹⁵. Altri Autori, invece, sostengono che il soggetto che versi in uno stretto stato di bisogno non possa essere abbandonato a se stesso, continuando a residuare dei margini di solidarietà post-coniugale⁹⁶. La questione, a ben vedere, si manifesta in tutta la sua problematicità e, probabilmente, si presenterà con maggiore frequenza in futuro, soprattutto una volta accolto l'insistente invito di dottrina e giurisprudenza al raggiungimento di un accordo per il versamento *una tantum*.

Fino a che limite si può spingere, oggi, l'assistenza nei confronti di una famiglia che ormai non c'è più?

92 Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

93 RIMINI, C.; RAZZARI, M.: "Art. 9", in AA.VV.: *Commentario del Codice civile* (diretto da GABRIELLI, E.), *Della Famiglia. Leggi complementari* (a cura di G. DI ROSA), vol. III, 2018, p. 178; BONILINI, G., NATALE, A.: "L'assegno post-patrimoniale", in AA.VV.: *Trattato diritto famiglia*, vol. II, Utet, Torino, 2022, pp. 976 ss. La valutazione di equità sarebbe volta a sottrarre l'accordo alla regola del *rebus sic stantibus* a parere di LA SPINA, A.: "Accordi in sede di separazione e assolvimento dell'obbligo di mantenimento del coniuge mediante corresponsione *una tantum*", *Riv. dir. civ.*, 2010, n. 5, p. 482. Sul tema, approfonditamente e altresì per i rilievi sulla modificabilità dell'accordo di negoziazione assistita, IRTI, C.: "L'accordo di corresponsione *una tantum*", cit., pp. 821 ss.

94 RIMINI, C.; RAZZARI, M.: "Art. 9", cit., p. 179.

95 BONILINI, G., NATALE, A.: "L'assegno post-patrimoniale", cit., p. 976.

96 BIANCA, C. M.: *Diritto civile. 2.1*, cit., p. 360.

BIBLIOGRAFIA.

AA.VV., "Famiglia e diritto (1975-2015. Famiglia e Diritto: quarant'anni di trasformazioni)", *Fam. e dir.*, 2015, 11.

AA.VV.: *Trasformazioni del lavoro nella contemporaneità. Gli uomini nei lavori "non maschili"* (a cura di M.S. Perra, E. Ruspini), Franco Angeli, Bologna, 2014.

ACHILLE, D.: "Revisione dell'assegno di divorzio: giustificati motivi sopravvenuti e convivenza *more uxorio*", *Fam. pers. succ.*, 2010, n. 11, pp. 754 ss.

AL MUREDEN, E.: "Art. 1, comma 65, L. 2016/76", in A.A.VV.: *Codice dell'unione civile e delle convivenze* (a cura di M. SESTA), Giuffrè, Milano, 2017.

AL MUREDEN, E.: "Formazione di una nuova famiglia non matrimoniale ed estinzione definitiva dell'assegno divorzile", *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, n. 7/8, pp. 683 ss.

AL MUREDEN, E.: "L'assegno divorzile tra diritto vivente, metodi di calcolo e intelligenza artificiale", in A.A.VV.: *Divorzio 1970-2020. Una riflessione collettiva* (a cura di V. CUFFARO), Giuffrè, Milano, 2021.

AL MUREDEN, E.: "La solidarietà post-coniugale a cinquant'anni della legge sul divorzio", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, n. 16 bis, pp. 800 ss.

AL MUREDEN, E.: "Le famiglie dopo il divorzio tra libertà, solidarietà e continuità dei legami affettivi", *Fam. e dir.*, 2021, n. 1, pp. 23 ss.

AL MUREDEN, E.: "Le nuove funzioni dell'assegno divorzile nello specchio dei *big money cases*", *Fam. e dir.*, 2019, n. 12, pp. 1077 ss.

ALBANESE, A. S.: *Diritto all'assistenza e servizi sociali: intervento pubblico e attività dei privati*, Giuffrè, Milano, 2007.

BIANCA C. M.: *Diritto civile. 2.1: La famiglia*, Giuffrè, Milano.

BIANCA, M.: "La perdurante incertezza sulla natura dell'assegno divorzile", in AA.VV.: *Divorzio 1970-2020. Una riflessione collettiva* (a cura di CUFFARO V.), Giuffrè, Milano, 2021.

BIANCA, M.: "Le Sezioni Unite e i corsi e ricorsi giuridici in tema di assegno divorzile: una storia compiuta?", *Foro it.*, 2018, n. 9, pp. 2671 ss.

BONILINI, G., NATALE, A.: "L'assegno post-patrimoniale", in AA.VV.: *Trattato diritto famiglia*, vol. II, Utet, Torino, 2022.

BONILINI, G., NATALE, A.: "La convivenza *more uxorio* del beneficiario", in AA.VV.: *Trattato diritto famiglia* (a cura di G. BONILINI, G. CATTANEO), vol. II, Utet, Torino, 2015, III.

BUZZELLI, D.: "Una "rilettura" del recente orientamento delle Sezioni Unite sulla funzione dell'assegno di divorzio", *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, n. 6, pp. 1366 ss.

CAFERRA, V. M.: *Famiglia e assistenza, Il diritto della famiglia nel sistema della sicurezza sociale*, Zanichelli, Bologna, 1996.

DANOVI, F.: "Assegno di mantenimento e di divorzio e nuova convivenza, tra onere della prova, discrezionalità giudiziale e adeguato supporto motivazionale", *Corr. giur.*, n. 1, 2021, pp. 21 ss.

FERRANDO, G., voce "Alimenti", in *Digesto civ.*, agg., vol. I, Utet, Torino, 2000.

IRTI, C.: "Il futuro del pagamento *una tantum* all'indomani della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione", *Famiglia*, 2019, n. 1, pp. 63 ss.

IRTI, C.: "L'accordo di corresponsione *una tantum* nelle procedure stragiudiziali di separazione e divorzio: spunti di riflessione sulla gestione patrimoniale della crisi coniugale tra autonomia delle parti e controllo del giudice", *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, n. 4, pp. 812 ss.

ISTAT: "Divorzi - Caratteristiche socio-professionali; Condizione professionale dei coniugi", disponibile al sito www.dat.istat.it.

ISTAT: "Lavoro e retribuzioni, Forze di lavoro (risultati della rilevazione campionaria); Popolazione presente in Italia per condizione, posizione nella professione, settore di attività economica e sesso (media annua in migliaia)", in *Statistiche storiche dell'Italia, 1861-1975*, Roma, 1976.

ISTAT: "Scioglimento e cessazioni degli effetti civili del matrimonio per settore di attività economica e posizione nella professione della moglie, settore di attività economica e posizione nella professione del marito - Anno 1990", in *Matrimoni, separazioni e divorzi*, annuario n.3, Roma, 1993.

LA SPINA, A.: "Accordi in sede di separazione e assolvimento dell'obbligo di mantenimento del coniuge mediante corresponsione *una tantum*", *Riv. dir. civ.*, 2010, n. 5, 453 ss.

LIPARI, N.: *Relazione della Seconda Commissione Permanente (Giustizia) sul disegno di legge di modifica alla l. 1° dicembre 1970, n. 898 (n. 150)*, IX legislatura, Roma, comunicato alla Presidenza del Senato il 15 settembre 1983.

LIPARI, N.: *Relazione della seduta n. 561 (pomeridiana)*, Senato della Repubblica, IX legislatura, Tipografia del Senato, Roma, 1987.

MARELLA, M. R.: "Il diritto delle relazioni familiari fra stratificazioni e 'resistenze'. Il lavoro domestico e la specialità del diritto di famiglia", *Riv. crit. dir. priv.*, 2010, n. 2, pp. 233 ss.

MARINUCCI MARIANI, E.: *Relazione della seduta n. 561 (pomeridiana)*, Senato della Repubblica, IX legislatura, Tipografia del Senato, Roma, 1987.

MAZZIOTTI DI CELSO, M.: voce "Assistenza (profili costituzionali)", in *Enc. dir.*, vol. III, Giuffrè, Milano, 1958.

PATTI, S.: "Assegno di divorzio: il "passo indietro" delle Sezioni Unite", *Corr. giur.*, 2018, n. 10, pp. 1200 ss..

PROVERA, G.: "Degli alimenti. Art. 433-448", in AA.VV.: *Commentario del Codice civile* (a cura di SCIALOJA A., BRANCA G.), Zanichelli, Bologna-Roma, 1972.

QUADRI, E.: "Diritto all'assegno di divorzio e convivenza: alla ricerca di una soluzione coerente", *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, n. 4, pp. 883 ss.

RIMINI, C.: "Gli effetti della relazione affettiva stabile sulla titolarità dell'assegno divorzile: nuove prospettive sulla base della funzione compensativa dell'assegno", *Fam. e dir.*, 2021, n. 3., pp. 270 ss.

RIMINI, C.: "Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa", *Giur. it.*, 2018, n. 8-9, pp. 1843 ss..

RIMINI, C.: "La funzione compensativa dell'assegno divorzile e la natura disponibile del diritto: una proposta", in AA.VV.: *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di AL MUREDEN E., ROVATTI R.), Giappichelli, Torino, 2020.

RIMINI, C.; RAZZARI, M.: "Art. 5", in A.A.VV.: *Commentario del Codice civile* (diretto da E. GABRIELLI), *Della Famiglia. Leggi complementari* (a cura di G. DI ROSA), vol. III, 2018, p. 134.

RIMINI, C.; RAZZARI, M.: "Art. 9", in A.A.V.v.: *Commentario del Codice civile* (diretto da GABRIELLI, E.), *Della Famiglia. Leggi complementari* (a cura di G. DI ROSA), vol. III, 2018.

SESTA, M.: "Attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile: la rilevanza delle scelte di indirizzo della vita familiare", *Fam. e dir.*, 2018, II, 983 ss.

SESTA, M.: "Famiglia e figli in Europa: i nuovi paradigmi", *Fam. e dir.*, 2019, n. II, pp. 1049 ss.

SESTA, M.: "Profili attuali della solidarietà post coniugale", in A.A.V.v.: *Divorzio 1970-2020. Una riflessione collettiva* (a cura di CUFFARO V.), Giuffrè, Milano, 2021.

TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, Cedam, Padova, 2012, p. 380.

TRAVAN, G.: "Irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità degli assegni della crisi: parola alle sezioni unite", *Giurisprudenza italiana*, 2022, n. 4, pp. 818 ss.

VINCENZI AMATO, D.: "I rapporti patrimoniali", in A.A.V.v.: *Commentario sul divorzio* (a cura di RESCIGNO P.), Giuffrè, Milano, 1980.